

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile	di I Grado iscritta al n. r.g. 17000/	2018 promossa da:	
- ((C.F.	residente a Trapani, con il patroc	inio
dell'avv.	presso il cui studio è	e elettivamente domiciliato;	
		at	tore
	CON	TRO	
<u>-</u> ((C.F. (C.F. resident	te a
Caltanissetta, con	n il patrocinio dell'avv.	presso il cui studio è elettivame	
domiciliato;			
		conver	auto

CONCLUSIONI

Parte attrice chiede e conclude:

"Nel merito:

- accertarsi e dichiararsi, per i motivi e le causali in fatto e diritto esposti nella narrativa dell'atto di citazione del 05.11.18, dep. il 14.11.18, e nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1) cpc del 10.04.19, dep. il 11.04.19, la risoluzione del contratto di compravendita intercorsa tra l'attore e il convenuto in data 01.05.17 ed avente ad oggetto il veicolo
- condannarsi conseguentemente il convenuto a pagare all'attore a titolo restitutorio e di risarcimento danni la capitale somma di € 44.794,63 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;



Sentenza n. 1114/2022 pubbl. il 28/04/2022 RG n. 17000/2018


- respingersi l'eccezione formulata dal convenuto in via preliminare perché infondata in fatto e diritto;
- respingersi integralmente la domanda riconvenzionale ex adverso formulata al punto 6 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e quella al punto 7 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in quanto indeterminata e non provata, oltre che infondata in fatto e diritto; con rifusione delle spese e competenze del giudizio; in via istruttoria:
- ammettersi, per quanto allo stato non accolto, le istanze di parte attrice a prova diretta e contraria di cui all'atto di citazione del 05.11.18, dep. il 14.11.18, nella memoria ex art. 183, comma 6° cpc n. 2) del 10.05.19, dep. il 13.05.19 e nella memoria ex art. 183, comma 6° n. 3) del 31.05.19, dep. il 03.06.19, da intendersi qui integralmente richiamate e riportate".

Parte convenuta chiede e conclude:

"Piaccia all 'Ill.mo Tribunale di Bologna Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa.

- 1) In via preliminare accertare la mancata tempestiva denuncia dei presunti vizi lamentati dall'attore e/o comunque rilevare la tardività della denuncia e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande tutte avanzate per la maturata decadenza delle azioni di garanzia.
- 2) Nel merito accertare e dichiarare che la Lancia Fulvia Zagato 1.6 targata PA de la lancia è un bene conforme al Regolamento Nazionale Autostoriche N.S. 14, che è stata utilizzata dall'attore per ben cinque gare nel periodo maggio agosto 2017 e che i danni lamentati ed accertati in sede di ATP sono in stretto rapporto di causalità con l'utilizzo dell'auto da parte del Sig.
- 3) Accertare che i lamentati danni al veicolo non sono qualificabili come "vizi occulti" e pertanto dichiarare perfettamente valido ed efficace tra le parti il contratto di compravendita concluso a Bologna in data 1.5.2017;
- 4) Accertare e dichiarare, previa conferma del prezzo della compravendita di cui al contratto sottoscritto in data 1.5.2017, che il bene in oggetto è idoneo e conforme all'uso cui è destinato e per l'effetto rigettare la domanda di risoluzione del contratto di compravendita avanzata ex art. 1492 c.c. dal Sig.

5) Accertare e dichiarare che l'assegno ban	ncario protestato n. 0005072668 tratto dalla
" a firma del Sig.	e intestato a
della somma di € 15.000,00 è so	ottoposto a sequestro presso la Procura di Trapani nel



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione 05.11.2018 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna (d'ora in poi, solo conveniva in premettendo in fatto che:

- con contratto 01.05.2017 acquistava dal convenuto l'autovettura speciale Lancia Fulvia Sport Zagato 1.6 trg
- conveniva il prezzo in complessivi € 35.000,00=, di cui € 20.000,00= venivano immediatamente versati a mezzo bonifico (€ 20.000,00=), mentre per il residuo di € 15.000,00= era previsto che il pagamento avvenisse entro il 06.09.2017; rilasciava al venditore assegno in garanzia di pari importo che in data 06.06.2017 per errore denunciava oggetto di furto, quando in realtà era nella disponibilità del venditore;
- il veicolo era garantito come originale, conforme, integro ed efficiente;
- entrava in possesso dell'autovettura il 05.05.2017 e nel breve periodo successivo sino al 25.06.2017, iniziava a riscontrare alcuni problemi; così, già dopo la prima gara il meccanico avvedeva che i condotti dei collettori d'aspirazione erano scotti e non producevano un'accettabile tenuta determinando un'alterazione della miscelazione tra aria e benzina; ne era informato immediatamente e dava mandato di sostituire i collettori in vista della seconda gara;
- lo stesso meccanico si avvedeva che il gruppo cilindri del motore era stato grossolanamente saldato e che sussistevano problematiche relative agli alberini dei carburatori;



- durante la quinta gara, 26-27.08.2017 a Lima-Abetone, avvertiva un allarmante trechettio di una bronzina; a seguito di un controllo di un meccanico presente alla gara, veniva veniva smontato il motore per limitare i danni e riparare le componenti danneggiate; non poteva perciò partecipare alla gara ed il mezzo veniva trainato per pochi metri in prossimità della linea di partenza, in modo da attivare la fotocellula e da poter accedere alla classifica finale del Campionato;
- contattava telefonicamente il venditore con il quale si accordava per la restituzione della vettura a fronte del rimborso della somma già corrisposta di € 20.000,00= e della consegna dell'assegno rilasciato in garanzia; senonchè all'appuntamento fissato, nulla gli veniva restituito;
- si rivolgeva, poi, al perito per svolgere un'attenta ispezione della vettura, il quale rilevava danni alla parte meccanica e la presenza di ricambi non originali appartenenti a modelli di auto di valore inferiore a quella compravenduta;
- promuoveva, dunque, innanzi all'intestato Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al RG n. 15962/2017; il nominato consulente Ing. rilevava che erano presenti saldature dovute ad interventi di riparazione mai dichiarate, che il telaio e il motore non erano storicamente coerenti tra loro, che era presente una bulinatura sulla testata, che i bracci dello sterzo erano accorciati, che la quarta bronzina si era fusa e aveva causato danni all'albero motore, che le alette di raffreddamento della coppa dell'olio erano danneggiate o mancanti, che vi era un'errata dichiarazione di appartenenza al periodo dell'autovettura, che i pistoni risultavano differenti e quindi realizzavano una cilindrata superiore ai 1600 cc ed infine, che il cofano anteriore era stato realizzato in vetro resina;
- il consulente d'ufficio concludeva, affermando che l'autovettura, presentando un motore non originale, non poteva essere omologata come vettura storica dall'A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e dall'ACI STORICO né poteva legittimamente partecipare alle competizioni riservate alle auto storiche; indicava inoltre il valore effettivo del mezzo tra € 15.000,00= e € 17.000,00=.

Poste le superiori premesse, de domandava pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo con restituzione della somma versata a titolo di acconto prezzo € 20.000,00=, oltre ad importo risarcitorio di € 44.794,63= rappresentati dagli interessi maturati, dalle spese sostenute per il procedimento di ATP, oltre al danno non patrimoniale; chiedeva altresì la condanna di controparte alla restituzione dell'originale dell'assegno bancario rilasciato in garanzia. Vinte le spese di lite.

* * *

Parte convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa depositata il 20.02.2019, contestando l'avversa ricostruzione fattuale e contestando innanzitutto i risultati della



consulenza tecnica Ing. di cui al procedimento di ATP, in difetto dell'accertamento delle possibili cause dei danni al mezzo anche in relazione all'utilizzo da parte dell'attore.

Riferiva, poi, che l'autovettura aveva nel suo palmares molti titoli conquistati in competizioni nazionali ed internazionali e deduceva che l'ammissione alle numerose competizioni a cui aveva partecipato rappresentava la garanzia delle caratteristiche e del buon funzionamento.

Parte convenuta negava, inoltre, la sussistenza dei vizi affermando che aveva venduto la propria auto con assoluta coscienza della conformità alla categoria "auto storica", come dimostrato dalla circostanza che qualche giorno precedente alla vendita l'aveva fatta ricoverare presso il meccanico di fiducia dell'attore per permettergli di effettuare tutti i controlli preliminari; confermava poi che l'allestimento in modo conforme all'originale richiesto dal Regolamento Nazionale Auto Storiche non poteva considerarsi vizio in senso stretto.

Eccepiva, infine, la decadenza di parte compratrice dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi e concludeva per il rigetto delle avverse domande; in via riconvenzionale instava per la condanna di al pagamento del saldo del prezzo pattuito per € 15.000,00=, nonché per i fatti esposti in narrativa alla condanna nell'importo di € 11.000,00= a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali; vinte le spese di giudizio.

* * *

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., autorizzata l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo (ordinanza 01.08.2019), la causa era istruita con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti e di prove testimoniali.

Successivamente, si disponeva per la convocazione dell'Ing. a chiarimenti circa le cause del danno alla bronzina, circa i criteri utilizzati per la stima del valore del mezzo, circa i vizi riscontrati e circa l'idoneità all'uso sportivo (ordinanza 28.05.2020).

Resi i chiarimenti in data 06.10.2020, si disponeva per la decisione della causa, fissando l'udienza del 04.02.2021 per la precisazione delle conclusioni e disponendo per la celebrazione dell'udienza la trattazione scritta di cui all'art. 221 Legge n. 77/2020, in quanto nelle more è intervenuta la normativa emergenziale volta al contenimento d contagio da Covid19.

A tale data, giusto verbale a trattazione scritta, dato atto del tempestivo deposito delle note sostitutive della partecipazione fisica all'udienza, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

888

Sentenza n. 1114/2022 pubbl. il 28/04/2022 RG n. 17000/2018

> Firmato Da: CINOSURO ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seria#: 45dafa298eb2b1a2 Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110aef21aca21d6

Deve dapprima procedersi all'esame dell'eccezione di decadenza ex artt. 1495 e ss. cod. civ. formulata da parte convenuta

A tal fine occorre verificare se si verta in ipotesi di vizio redibitorio, quindi soggetto alla disciplina invocata, ovvero in ipotesi di consegna di aliud pro alio.

Al riguardo è d'uopo rilevare che la prevalente giurisprudenza di legittimità si è orientata verso l'affermazione del principio secondo cui "in tema di vendita, è configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto" (cfr., Cass. n. 26953/2008, Cass. n. 17738/2020; Cass. n. 13782/2017; Cass. n. 17611/2015); inoltre, con particolare riferimento al rapporto intercorrente tra aliud pro alio e vizi di natura redibitoria ha anche recentemente chiarito che "si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di aliud pro alio che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta" (cfr., Cass. n. 6013/2020; Cass. n. 2313/2016; Cass. n. 28419/2013; Cass. n. 10916/2011).

Orbene, ai fini della qualificazione della fattispecie sovviene la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio Ing. Caracteristica circa la natura e l'entità dei vizi del veicolo Lancia Fulvia Zagato 1.6 targato

In seguito alle verifiche eseguite (v, pag. 15 relazione tecnica ATP) durante le operazioni è emerso che: 1- vi sono saldature nel monoblocco e nel gruppo cilindri, interventi di riparazione che costituiscono un elemento di deprezzamento della vettura;

2- i pistoni C.P.S. hanno un alessaggio 82,5 mm e, data la corsa di 75 mm, risulta una cilindrata di 1602,87 cc., superiore ai 1600 cc. denunciati sull'HTP (Historycal Technical Passport) e contrario al punto 6.4.3, Capitolo II delle Norme Generali Autostoriche;



- 3- il motore ha codice 818.302 relativo alla Serie costruttiva tipo 818.332, Fulvia Sport 1.3, diverso da quello che dovrebbe avere trattandosi di un 1600, ovvero il numero 818.540. La stessa rappresenta un'anomalia rispetto alla originalità del mezzo, ma non una violazione del Codice Sportivo Internazionale;
- 4- sulla testa è stata eseguita una bulinatura;
- 5- la bronzina nº 4 è fusa, probabilmente per scarsa pressione nel circuito di lubrificazione, di conseguenza l'albero motore ha subito danni;
- 6- il cofano anteriore è in vetroresina, materiale diverso rispetto all'originale e in ciò risultando in contrasto con le precisazioni e interpretazioni dell'art. 267, comma 1, dell'Allegato J (Regolamento Tecnico Nazionale Auto Storiche),

Il CTU ha rilevato che "ferma restando la categoria di vettura turismo speciale, vale a dire prototipo, con cui ha partecipato alle competizioni, rispetto al modello originale ci sono le difformità citate ai punti 3 e 6" (pag. 17) e che, di conseguenza, "la vettura viola il Regolamento Tecnico Nazionale Auto Storiche – Nuovo Supplemento 14 e l'allegato J del 1969 per la cilindrata superiore ai 1600 cc. e per il cofano motore in vetroresina" (pag. 24).

Trattasi di conclusione che il consulente Ing. ha confermato e precisato in questo giudizio, laddove, chiamato a chiarimenti, ha così di chiarato: "alla luce di tali non conformità al Regolamento ... la vettura non risulta idonea all'uso sportivo per cui era stata acquistata" (pag. 12, integrazione consulenza 10.12.2020).

Inoltre, alla luce delle analisi tecniche espletate, chiamato a stimare il valore del bene, il consulente d'ufficio ha stabilito che "la valutazione della vettura ... può essere stimata tra i 15.000,00 e i 17.000,00 \in " (pag. 25 relazione tecnica ATP), ovvero "ipotizzando che i danni alla bronzina (e, conseguentemente, all'albero) non fossero presenti (o lo fossero in maniera embrionale) al tempo della compravendita ... si può stimare un valore della vettura maggiore di circa 2.000,00 \div 2.500,00 \in , quindi tra i 17.000,00 e i 19.500,00 \in " (pag. 11, integrazione consulenza), affermando altresì che "il prezzo pattuito di 35.000,00 \in sarebbe stato adeguato se la vettura fosse stata in ordine" (pag. 8 integrazione consulenza).

Nella piena condivisione delle risultanze e delle conclusioni cui è logicamente pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, può dirsi accertato che la vettura oggetto di compravendita risulta inidonea all'uso sportivo per cui è stata acquistata. Ciò si evince dalla circostanza che l'autovettura è subito stata utilizzata in n. 5 competizioni, fino al momento in cui la stessa ha palesato problemi meccanici.

A fronte di tali elementi come riscontrati, ritiene il giudicante che, in applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità, la fattispecie vada sussunta nell'alveo della vendita di aliud pro alio,



poiché il mezzo consegnato è diverso da quello che è stato oggetto di compravendita e diretto a consentire la partecipazione ad eventi sportivi. Tali vetture devono infatti rispettare i parametri e i requisiti altamente specifici indicati nei regolamenti per prendere parte alle gare, elementi nel caso in esame mancanti alla luce delle risultanze della consulenza tecnica.

La giuri sprudenza è chiara nell'affermare che "In tema di compravendita, l'ipotesi di "aliud pro alio" si verifica quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" dedotta come oggetto del contratto" (cfr., Cass. n. 20996/2013).

Dunque, stante la causa del contratto di compravendita, è palese che l'utilità richiesta da parte attrice era quella di acquistare un mezzo dotato delle caratteristiche per l'esercizio dell'attività sportiva; ne consegue l'inconferenza, e quindi il rigetto, dell'eccezione di parte convenuta, giacché la fattispecie non è soggetta alla disciplina dell'art. 1495 cod. civ., bensì alla disciplina generale dell'inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ.; trattasi di giudiziale qualificazione della fattispecie che risulta insita nella domanda di risoluzione avanzata da parte attrice, la quale sin dall'atto introduttivo ha lamentato la difformità del mezzo rispetto alle caratteristiche proprie delle autovetture storiche da competizione.

2.

Irrilevanti, altresì, gli argomenti di parte convenuta, la quale ha sottolineato come l'autovettura sia stata trattenuta prima dell'acquisto presso l'officina del meccanico per le verifiche tecniche e come la vettura sia sempre stata ammessa alle competizioni, superando i controlli degli ufficiali di gara.

A riguardo, occorre evidenziare come trattasi di vizi occulti, difficilmente individuabili icto occuli, nonché mediante un esame visivo esterno e superficiale. Come chiarito in sede testimoniale, tale è il controllo cui si sono limitati tanto il meccanico quanto gli ufficiali di gara, che, salvo segnalazioni, si occupano di ispezionare visivamente il veicolo.

Per accertare tali vizi è stato invece necessario procedere allo smontaggio del motore, ossia una operazione più penetrante e approfondita, al fine di verificare la rispondenza del mezzo alle caratteristiche tecniche e strutturali del tipo e del modello originale, accertamento che, si ribadisce, ha avuto esito negativo.

Dunque, si conferma che vertesi in ipotesi di compravendita di un bene diverso da quello oggetto del contratto. Di conseguenza, viene accolta la domanda di risoluzione avanzata da parte attrice.

E' ulteriore conseguenza della pronuncia di risoluzione, in uno alla restituzione del mezzo, la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'acconto di prezzo versato pari ad € 20.000,00= oltre gli interessi legali dalla messa in mora (19.09.2017) al saldo.



Infine, si pronuncia il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta volta al pagamento del saldo prezzo (€ 15.000,00=) posto che alla risoluzione del contratto consegue l'effetto liberatorio anche per le obbligazioni non ancora adempiute (Cass. n. 6911/2018).

3.

Si affronta ora la domanda risarcitoria di parte attrice; la stessa è fondata nei limiti di quantum di cui al prosieguo e nella premessa che secondo il costante orientamento della Suprema Corte di legittimità la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale "può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto. L'art. 1453 cod. civ., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, non solo esclude che la domanda di risarcimento presupponga necessariamente quella di risoluzione del contratto, ma pone in evidenza come essa possa essere proposta tanto cumulativamente con quella di risoluzione o di adempimento quanto anche da sola (Cass. 6.12.1968, n. 3911; Cass. 6.8.1965, n. 1874; Cass. 12.2.1988, n. 1530; Cass. 23.7.1994, n. 6887)" (cfr., Cass. n. 5774/1998; Cass., sez. un., n. 8510/2014; Cass. n. 23273/2006).

Parte attrice ha domandato il risarcimento dei seguenti danni: € 3.133,52=, oltre accessori sulla quota onorari del consulente, ergo totali € 3.698,00=, € 1.830,00= per compenso versato al proprio CTP Studio Sas, € 1.676,63= per il compenso versato al consulente ausiliario Sas, € 2.000,00= per assistenza legale nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo ed € 15.000,00= per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per l'impossibilità di partecipare a numerose gare e per il fermo forzato del veicolo oggetto di causa.

In ragione dell'accoglimento della domanda di risoluzione, è innanzitutto da accogliere la domanda relativa alle somme corrisposte a favore del CTU, pari a € 3.482,96= (doc. n. 9), quella relativa alle somme corrisposte al CTP per l'importo documentato di € 1.464,00= (doc. n. 10), quella relativa alle somme corrisposte al consulente ausiliario per € 1.676,63= (doc. n. 11) e quella relativa alle spese pari ad € 2.000,00= sostenute per l'assistenza legale in sede di ATP (fatture di cui al doc. n. 12).

Infondate, invece, le restanti istanze risarcitorie.

Non risultano infatti essere state prodotte fatture relativamente agli interventi occorsi sul veicolo; del pari, non è stato provato alcun ulteriore danno subito da parte attrice, tanto di natura patrimoniale quanto di natura non patrimoniale.

Conclusivamente, parte convenuta viene altresì condannata al pagamento in favore dell'attore di complessivi € 8.623,59= oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla domanda al saldo.



Sentenza n. 1114/2022 pubbl. il 28/04/2022 RG n. 17000/2018

> řírmato Da: CINOSURO ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Se ria#; 45dafa298eb2b1a2 Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae521aca21d6

Va infine rigettata la domanda di restituzione dell'assegno versato a garanzia del saldo prezzo, non essendovi risultanza che lo stesso sia nella disponibilità di parte convenuta.

4.

Così pronunciato, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta nella liquidazione di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di valore medio di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 con riferimento allo scaglione sino a € 52.000,00=; spese dell'integrazione di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

Seconda Sezione Civile,

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- ACCOGLIE la domanda proposta da esta de e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto inter partes;
- conseguentemente, CONDANNA parte convenuta al pagamento in restituzione ed in favore di parte attrice della somma di € 20.000,00= oltre interessi al tasso legale dal 19.09.2017 al saldo;
- CONDANNA altresì parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di € 8.623,59= oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. dalla domanda al saldo;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- CONDANNA parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in € 604,28= per anticipazioni e in € 7.250,00= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge; spese di integrazione della CTU interamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Bologna il 26.04.2022

Il Giudice dott. Roberta Cinosuro

